

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Schema di regolamento recante norme concernenti la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e educative statali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, ai commi 2 e 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e in particolare, al comma 3, nel quadro dei predetti obiettivi, la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011, la riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica delle dotazioni organiche determinate per l'anno scolastico 2007/2008, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 411 e 412 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'articolo 64, comma 4, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 che prevede, per l'attuazione del piano, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni con i quali si provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico;

VISTO il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del citato articolo 64, comma 3 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008;

VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione alle istituzioni scolastiche della autonomia didattica e amministrativa;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare, l'articolo 2, commi 411 e 412, per effetto dei quali la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative deve essere ridotta, rispetto a quella determinata per l'anno scolastico

2007/2008 con il decreto interministeriale 8 gennaio 2008, n. 3 in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in ragione di 1000 posti per ciascuno degli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011;

VISTO l'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede che le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro, possano deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a condizione che si apporti una riduzione della dotazione organica di istituto in misura tale da consentire la compensazione dei costi contrattuali;

VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201 recante disposizioni concernenti i criteri e i parametri di determinazione degli organici del personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche ed educative, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto interministeriale 8 gennaio 2008 n. 3 concernente la determinazione della dotazioni organiche del personale ATA per l'anno scolastico 2007/08;

VISTO il decreto interministeriale 21 novembre 2008 n. 97 relativo alla determinazione della dotazioni organiche del personale ATA per l'anno scolastico per la definizione 2008/09 con il quale sono state ulteriormente modificate la tabelle di calcolo delle dotazioni organiche di istituto;

VISTI il contratto collettivo nazionale del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 e la sequenza contrattuale siglata il 25 luglio 2008;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del2009;

SENTITA la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del2009;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2009;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del2009;

SULLA proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze;

EMANA

il seguente Regolamento:

Articolo 1- Oggetto e consistenza complessiva delle dotazioni organiche

1. Il presente regolamento disciplina la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative, ed è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione stabiliti dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133 e dal piano programmatico di interventi adottato ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo.

2. La consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale di cui al comma 1 è ridotta complessivamente nel triennio 2009/2011, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 64, nella misura del 17 per cento rispetto a quella determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 la riduzione non deve essere inferiore ad un terzo di quella complessiva da realizzare nel triennio. Resta ferma la riduzione complessiva di mille posti, per ciascuno degli anni scolastici 2009-2010 e 2010/2011, delle dotazioni organiche del personale di cui al comma 1, conseguente all'applicazione dell'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

3. La consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale di cui al comma 1 è definita a livello nazionale, previa applicazione dei parametri previsti dalle annesse tabelle 1, 2, e 3 e dei criteri e modalità previsti dal presente regolamento. Le predette tabelle tengono conto della consistenza della popolazione scolastica, con riguardo anche alle esigenze degli alunni diversamente abili, del grado di densità demografica delle varie province, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geografiche e orografiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà.

4. Dall'applicazione dei criteri e parametri previsti dal presente regolamento e dalle tabelle ad esso annesse deve conseguirsi, a conclusione del triennio 2009-2011, la riduzione della consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche, di cui al comma 2, primo periodo. Per ciascuno degli anni scolastici 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012 le dotazioni regionali sono definite, con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, in modo da conseguire complessivamente, anche attraverso adattamenti dei parametri e criteri di calcolo per la determinazione della consistenza numerica delle predette dotazioni, le riduzioni di cui al comma 2, secondo e terzo periodo.

Articolo 2- Dotazioni organiche regionali, provinciali e organici di istituto

1. La consistenza numerica complessiva dei posti definita a livello nazionale è ripartita in dotazioni regionali con riguardo alle specificità degli ambiti territoriali interessati, con riferimento alle peculiarità strutturali, organizzative e operative delle istituzioni scolastiche, alle diversità conseguenti alle situazioni ambientali e socio-economiche, alle funzioni ed ai compiti previsti per i profili professionali del personale. Nella ripartizione

si tiene conto altresì, in relazione ai diversi contesti territoriali interessati, dei fenomeni migratori da paesi extracomunitari, dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, nonché delle condizioni logistico-strutturali e delle distanze e dei raccordi tra le istituzioni scolastiche situate nei comuni montani e nelle piccole isole.

2. I direttori generali degli Uffici scolastici regionali, provvedono alla ripartizione delle dotazioni regionali in dotazioni organiche provinciali con riferimento alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione delle dotazioni organiche provinciali si tiene conto, altresì, delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone caratterizzate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica.

3. Nel limite della dotazione organica assegnata, il direttore generale preposto all'Ufficio scolastico regionale determina le dotazioni organiche di istituto previa applicazione dei criteri e dei parametri di calcolo individuati con il presente regolamento e relative tabelle annesse. I dirigenti scolastici formulano al riguardo motivate proposte, ai sensi della normativa vigente e sulla base delle esigenze risultanti dal piano dell'offerta formativa, ispirandosi a criteri di razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nell'istituzione scolastica.

4. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali assicurano comunque il rispetto del limite della dotazione organica assegnata e, qualora si renda necessario, anche mediante deroga ai criteri ed ai parametri di calcolo di determinazione degli organici di istituto. I medesimi, allo scopo di assicurare, altresì, il contemperamento delle esigenze di contenimento della spesa con la necessità di garantire il funzionamento in termini di sicurezza e di produttività delle istituzioni scolastiche nella fase di elaborazione dell'organico, distribuiscono le risorse assegnate alle province di competenza trattenendo il 3% della consistenza della dotazione regionale di cui al comma 1. Detta quota di riserva è comunque assegnata in sede di determinazione dell'organico di diritto delle istituzioni scolastiche ed è utilizzata, fundamentalmente, a fronte di esigenze di particolare rilevanza e complessità.

5. Al fine del perseguimento degli obiettivi definiti nel piano programmatico di interventi di cui all'articolo 1, comma 1 i criteri ed i parametri di calcolo di cui alle annesse tabelle rispondono all'esigenza di assicurare l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili in rapporto agli effetti conseguenti alla riorganizzazione della rete scolastica, con particolare riguardo ai punti di erogazione del servizio, nonché alle riforme degli ordinamenti scolastici improntate alla semplificazione e riduzione del carico orario settimanale delle lezioni. Gli obiettivi prefigurati vengono conseguiti sia mediante la omogeneizzazione dell'assegnazione delle risorse umane, a fronte della sostanziale equiparazione dei carichi di lavoro delle istituzioni scolastiche sia attraverso la salvaguardia delle peculiarità di ciascun ordine e grado di istruzione. Le medesime tabelle rispondono, altresì, all'esigenza di pervenire alla semplificazione dell'azione amministrativa attraverso la revisione dei previgenti parametri di determinazione degli organici di istituto cui consegue lo snellimento delle procedure di calcolo, di verifica e di monitoraggio sull'efficacia dell'azione amministrativa.

Articolo 3 - Efficacia ed efficienza dei servizi

1. Al fine di elevare, in relazione alle esigenze degli utenti, attraverso un più proficuo impiego delle risorse professionali disponibili, l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati, anche con riferimento all'assistenza da dedicare alle alunne ed agli alunni diversamente abili, all'apertura e chiusura dei locali in cui funzionano i punti di erogazione del servizio, gli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche ed educative possono collegarsi in rete per l'espletamento di attività e servizi di interesse comune. Le relative modalità organizzative, gestionali ed operative sono definite con appositi accordi tra le istituzioni scolastiche interessate, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e delle norme dei contratti collettivi in vigore. I dirigenti preposti alle istituzioni scolastiche interessate sottoscrivono gli accordi, sentiti i direttori dei servizi generali e amministrativi e le RSU delle medesime istituzioni.
2. L'impiego, ai sensi del comma 1, delle risorse di personale disponibili può riferirsi a tutti i profili professionali di appartenenza del personale medesimo.
3. Nei casi di compresenza nell'istituzione scolastica, per gli insegnamenti tecnico-scientifici, dell'insegnante teorico, dell'insegnante tecnico-pratico e dell'assistente tecnico, può essere prevista, previa apposita delibera della giunta esecutiva, la non attivazione del posto di assistente tecnico o la sua sostituzione con corrispondente istituzione di altro posto di assistente tecnico di diversa area. La predetta determinazione non deve comportare, in alcun caso, situazioni di soprannumerarietà rispetto all'organico di istituto.
4. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica gli assistenti tecnici sono utilizzati prioritariamente in attività di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza. Sono utilizzati altresì in attività di manutenzione straordinaria dei laboratori e nelle attività di supporto alla didattica che si rendano necessarie per l'ordinato e puntuale avvio dell'anno scolastico.

Articolo 4 - Servizi terziarizzati

1. Nelle istituzioni scolastiche, dove le funzioni o i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurate, in tutto od in parte, da personale esterno all'Amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25% dei posti del corrispondente profilo professionale.
2. Qualora le funzioni o i compiti di cui al comma 1 siano prestati da personale già addetto ai lavori socialmente utili, stabilizzato ai sensi dell'articolo 78 comma 31 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, ove necessario ed al fine di garantirne il più razionale ed efficace impiego, elaborano un piano di ottimizzazione del loro utilizzo nelle istituzioni scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza, con l'obiettivo di conseguire il miglior risultato in termini di efficacia ed efficienza delle prestazioni rese dal predetto personale.

3. Nell'elaborazione del piano si tiene conto dei livelli retributivi ed occupazionali garantiti, del numero del personale già addetto ai lavori socialmente utili, della quantità e qualità dei servizi richiesti, del monte ore necessario e delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche, che comportino modifiche od integrazioni nella quantità, qualità e distribuzione dei servizi come attualmente definiti.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi potrà essere disposta la compensazione, tra le istituzioni scolastiche, della percentuale dei corrispondenti posti di organico da rendere indisponibile.

5. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali possono predisporre un analogo piano finalizzato al più razionale utilizzo del personale, già addetto ai lavori socialmente utili, attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente accantonamento, dalla dotazione organica del profilo di appartenenze, di un numero di posti corrispondente al 50% degli stessi soggetti.

Articolo 5 - Stabilità dell' organico di diritto

1. La necessità di attivazione di ulteriori posti successivamente alla determinazione dell'organico di diritto, rappresentate dai dirigenti scolastici, non può comportare, in ogni caso, a livello provinciale, incrementi di posti rispetto al medesimo organico.

2. Il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici autorizza gli eventuali incrementi di posti unicamente per compensazione, revocando l'autorizzazione al funzionamento di un corrispondente numero di posti dell'organico di diritto, per i quali, ad inizio dell'anno scolastico, siano venute meno le condizioni che ne legittimavano l'istituzione.

3. Il funzionamento del posto deve, comunque, conseguire all'applicazione dei vigenti criteri e parametri di calcolo degli organici di istituto ovvero ad apposito, motivato provvedimento del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 6 - Attribuzione temporanea di compiti e funzioni

1. Sempre che sussistano le condizioni previste dalle norme in vigore per il conferimento delle supplenze temporanee, nel piano delle attività di cui all'articolo 53 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 può essere previsto, in alternativa al predetto conferimento, l'attribuzione temporanea di compiti o funzioni al personale in servizio, previa acquisizione di disponibilità al riguardo da parte del medesimo personale.

2. L'importo corrispondente al 50% delle economie realizzate dall'istituzione scolastica, per effetto del mancato conferimento delle supplenze, è assegnato in misura proporzionale all'effettivo servizio prestato, al personale che ha svolto i compiti di cui al comma 1, secondo modalità da definire nell'ambito della contrattazione di istituto.

Articolo 7 - profili professionali di coordinatore amministrativo e di coordinatore tecnico - area C

1. Al fine di dare attuazione all'istituzione dei profili professionali di coordinatore amministrativo e di coordinatore tecnico, disciplinati con la sequenza contrattuale 8 marzo 2002 e previsti nelle tabelle C e C1 del CCNL 29 novembre 2007, si provvede, nel contesto della definizione degli organici del personale di cui al presente decreto, ed allo scopo del perseguimento della razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse, alla determinazione degli organici dei rispettivi profili professionali.
2. In prima applicazione, nei profili professionali di cui al comma 1 sono inquadrati, a totale copertura delle disponibilità, gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici con contratto a tempo indeterminato, a mezzo delle procedure e con le modalità di cui all'articolo 48 del CCNL/2007, come modificato dalla sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008.
3. Il posto di organico del profilo professionale di coordinatore amministrativo è attivato nelle istituzioni scolastiche nelle quali l'organico degli assistenti amministrativi risulti superiore a quattro unità.
4. Il posto di organico del profilo professionale di coordinatore tecnico nelle istituzioni scolastiche è attivato per ciascun gruppo di quattro posti di organico della medesima tipologia di laboratorio.
5. La determinazione degli organici di cui ai commi 3 e 4 non deve implicare il superamento del contingente complessivo, definito in applicazione del comma 2 dell'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Di conseguenza, l'istituzione di ciascun posto di organico dei profili professionali di coordinatore amministrativo e di coordinatore tecnico comporta, nell'istituzione scolastica, la decurtazione di un corrispondente posto, rispettivamente, di assistente amministrativo e di assistente tecnico.
6. Per la copertura del differenziale economico da corrispondere al personale dell'area professionale "B", da inquadrare nell'area professionale "C", si fa ricorso alla quota parte dell'aliquota del 30 per cento, prevista dal comma 9 del citato articolo 64, delle economie di spesa di cui al comma 6 dello stesso articolo, dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola.
7. L'attivazione degli organici di cui al presente articolo decorre dall'anno scolastico 2010/2011 ed è subordinata, comunque, alla preventiva verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, circa il conseguimento effettivo delle economie di spesa di cui al comma 6.

Articolo 8

Norme finali e Abrogazioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le norme vigenti. Sono abrogate, altresì, le disposizioni di legge e di regolamento in contrasto con il presente decreto.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2010, n. 165 le disposizioni del presente regolamento non possono essere disapplicate o derogate da norma contrattuali.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nelle Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.

Il presente provvedimento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma,

Tabella "1"

**Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
parametri per la determinazione della dotazione organica di istituto**

**Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e
istituti comprensivi di scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di I grado**

	numero alunni	assistenti amministrativi
fino a	300	1
	500	2
	700	3
	900	4
	1100	5
	1300	6
	1500	7
	1700	8
	1900	9

	numero alunni	Collaboratori scolastici
Fino a	200	3
	300	4
	400	5
	500	6
	600	7
	700	8
	800	9
	900	10
	1000	11
	1100	12
	1200	13
oltre	1200	13

Note:

- a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
- b) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.
- c) Per ogni gruppo di 250 alunni, a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un posto di

collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.

- d) Nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.
- e) Ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna scuola o istituto ove si svolgano le attività di educazione permanente degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.
- f) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.
- g) Per le scuole dell'istruzione secondaria di I grado annesse agli istituti d'arte è prevista, per entrambe le istituzioni scolastiche, un'unica figura di direttore dei servizi generali e amministrativi.

Tabella "2"

**Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
parametri per la determinazione della dotazione organica di istituto
- istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado -**

	numero alunni	assistenti amministrativi	collaboratori scolastici
fino a	300	3	5
	400	3	6
	500	4	7
	600	4	8
	700	5	9
	800	5	10
	900	6	11
	1000	6	11

Note:

- a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
- b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- c) Nei licei e negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000. L'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità ogni 100 alunni, a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000.
- d) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.
- e) Negli istituti tecnici, professionali e negli istituti d'arte e licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla presente tabella.
- f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'articolo 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201 e successivi.
- g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.
- h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione secondaria di II grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni

singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.

Tabella "3"

Prospetto 3a

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

**Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

parametri per la determinazione della dotazione organica di istituto

In presenza di soli convittori

	numero convittori	assistenti amministrativi		collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
		(a)	(b)				
fino a	30	2	1	11	2	3	1
	50	2	1	14	2	3	1
	75	2	1	16	2	3	1
	100	3	1	18	3	3	1
	125	3	2	21	3	4	1
	150	3	2	23	3	4	1
	175	4	2	25	3	4	1
	200	4	2	27	3	4	1

Note:

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centunesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.

(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.

Tabella "3"

Prospetto 3b

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

Parametri per la determinazione della dotazione organica di istituto
in presenza di soli semiconvittori

	numero semi convittori	assistenti amministrativi (a)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
fino a	30	1	7	1	2	0
	50	1	7	1	2	0
	75	1	8	1	2	0
	100	1	9	1	2	0
	125	2	10	1	2	0
	150	2	11	1	2	0
	175	2	12	1	3	0
	200	2	13	1	3	0

Note:

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.

Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.

Tabella "3"

Prospetto 3c

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

Parametri per la determinazione della dotazione organica
in presenza di convittori e semiconvittori

Per i convittori si applica il prospetto 3a; per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:

	numero semi convittori	assistenti amministrativi (a)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
fino a	30	0	3	0	0	0
	50	0	4	0	0	0
	75	0	5	0	0	0
	100	1	6	0	0	0
	125	1	7	1	1	0
	150	1	8	1	1	0
	175	1	9	1	1	0
	200	2	10	1	1	0

Note:

Valgono le annotazioni previste nei prospetti 3a e 3b rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantesimo.